

DECISIONE (UE) 2021/1765 DEL CONSIGLIO**del 5 ottobre 2021****relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea per il periodo 2021-2026 in sede di comitato specializzato per la pesca istituito dall'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/689 ⁽¹⁾ relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ⁽²⁾ («accordo sugli scambi e la cooperazione»). L'accordo sugli scambi e la cooperazione è entrato in vigore il 1° maggio 2021.
- (2) L'articolo 8, paragrafo 1, lettera q), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione istituisce il comitato specializzato per la pesca. Le sue competenze sono stabilite all'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.
- (3) L'articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per la pesca il potere di istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere gruppi di lavoro.
- (4) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 10, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e in deroga all'articolo 8, paragrafo 9, il comitato specializzato per la pesca può adottare e successivamente modificare le regole che ne governano i lavori.
- (5) L'articolo 508 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione elenca, in modo non esaustivo, i compiti e gli ambiti di competenza del comitato specializzato per la pesca.
- (6) Il comitato specializzato per la pesca è responsabile dell'adozione di misure, comprese decisioni e raccomandazioni, a sostegno degli obiettivi di cui all'articolo 494 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, in particolare l'obiettivo volto a garantire che le attività di pesca degli stock condivisi nelle acque delle parti siano sostenibili a lungo termine dal punto di vista ambientale e contribuiscano a conseguire benefici economici e sociali, nel pieno rispetto dei diritti e degli obblighi degli Stati costieri indipendenti esercitati dalle parti, e l'obiettivo di sfruttare gli stock condivisi a proporzioni destinate a mantenere e a ricostituire progressivamente le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (7) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce che l'Unione deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Detto regolamento prevede che l'Unione applichi un approccio basato sugli ecosistemi, adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, sostenga lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti e promuova metodi di pesca che contribuiscano ad una pesca più selettiva e ad evitare e

⁽¹⁾ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

